



BANDO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI DIGITALI IN AMBITO TURISTICO – Anno 2021

Approvato con Deliberazione n. 4 del 14 gennaio 2021

Art. 1 – OGGETTO E FINALITA'

Nell'ottica di favorire la diffusione della cultura digitale e contribuire alla ripartenza economica e sociale a seguito del Covid-19, la Camera di commercio della Maremma e del Tirreno pubblica il presente bando con l'obiettivo di promuovere la crescita del territorio sotto il profilo turistico e digitale, supportando le imprese di tutta la filiera nello sviluppo digitale, dotandosi di strumenti tecnologici, formativi e di comunicazione adeguati per la visibilità, la promozione e la vendita della propria offerta sul mercato nazionale ed estero.

In un'economia sempre più digitale e in continua trasformazione, la diffusione delle competenze digitali (comparto accoglienza) ed imprenditoriali (ristorazione, guide e servizi legati alla gestione di una rete di trasmissione e distribuzione) è un'esigenza estremamente attuale e rilevante per il nostro Paese.

Il bando ha la finalità generale di promuovere lo sviluppo delle competenze di marketing della destinazione turistica, promozione locale, di marketing digitale delle imprese che offrono turismo e dei servizi legati alla sicurezza della rete, rafforzando l'effetto moltiplicatore di visibilità e professionalità del sistema turistico nel sul complesso.

Art. 2 – DOTAZIONE FINANZIARIA

Le risorse stanziare dalla Camera di commercio a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a € **80.000,00**

Nel rispetto dell'art. 5 ter del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 modificato dal D.L. 24 marzo 2012, N. 29 e convertito, con modificazioni, dalla L. 18 maggio 2012, n. 62 e tenuto conto del D.M. 20 febbraio 2014, n. 57 (MEF-MiSE), viene stabilita una riserva del 2% delle risorse finanziarie a favore delle imprese in possesso del rating di legalità.

Art. 3 – SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Bando le micro, piccole e medie imprese, loro cooperative e consorzi, rientranti nella definizione di piccola e media impresa di cui all'Allegato 1 del Regolamento n. 651/2014/UE della Commissione europea, che operino nel settore del Turismo e iscritte in Camera di commercio con i seguenti codici ATECO:

55.10.0 Alberghi

- 55.20.1** Villaggi turistici
- 55.20.2** Ostelli della gioventù
- 55.20.4** Colonie marine e montane
- 55.20.5** Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, alloggio connesso alle aziende agricole
- 55.30.0** Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
- 55.90.2** Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
- 56.10.1** Ristorazione con somministrazione; ristorazione connessa alle aziende agricole
- 56.10.2** Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
- 56.10.30** Gelaterie e pasticcerie
- 56.10.4** Ristorazione ambulante e gelaterie ambulanti
- 56.21** Fornitura di pasti preparati (catering per eventi)
- 56.29** Mense e catering continuativo su base contrattuale
- 56.30** Bar e altri esercizi simili senza cucina
- 56.10.5** Ristorazione su treni e navi
- 79.11.0** Attività delle agenzie di viaggio
- 79.12.0** Attività dei tour operator
- 79.90.1** Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio
- 79.90.2** Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
- 91.02.00** Attività di musei
- 91.03.00** Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
- 91.04.00** Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
- 93.21.0** Parchi di divertimento e parchi tematici
- 93.29.2** Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali

Le imprese devono, altresì, essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere la sede legale e/o un'unità operativa nella provincia di Livorno o Grosseto;
- b) essere regolarmente iscritti al Registro delle imprese o al Repertorio Economico Amministrativo (REA) della C.C.I.A.A della Maremma e Tirreno,
- c) essere attivi (inizio attività registrata presso la Camera di commercio);
- d) essere in regola, alla data del 31.12.2020 con il pagamento del diritto annuale degli ultimi 5 anni;
- e) non essere in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- f) aver regolarmente assolto gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali (DURC regolare) tenendo conto delle eventuali disposizioni di moratoria previste dai DPCM sull'emergenza Covid-19;
- g) non avere in corso contratti di fornitura di servizi, anche a titolo gratuito, con la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, ai sensi dell'articolo 4, comma 6 del D.L. 06.07.2012, n. 95 (convertito nella L. 07.08.2012, n. 135)¹;

¹ Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla [legge 7 dicembre 2000, n. 383](#), gli enti di volontariato di cui alla [legge 11 agosto 1991, n. 266](#), le organizzazioni non governative di cui alla [legge 26 febbraio 1987, n. 49](#), le cooperative sociali di cui alla [legge 8 novembre 1991, n. 381](#), le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'[articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289](#), nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali

h) avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159;

i) essere in regola con la normativa europea in materia di Aiuti di Stato;

I requisiti di cui al presente articolo dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda fino alla liquidazione del contributo. La mancanza anche di uno solo dei suddetti requisiti comporta l'inammissibilità della domanda. **Per i soli requisiti di cui alla lett. c) (risultare attiva), lett. d), lett. f),** potrà tuttavia essere concesso un termine non superiore a 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa comunicazione tramite PEC per la regolarizzazione.

Le imprese beneficiarie di un contributo camerale concesso a valere sul "Bando per lo sviluppo dei servizi digitali in ambito turistico - anno 2020" **non** possono partecipare al presente bando.

Art. 4 – CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO

Il presente Bando prevede l'erogazione di un voucher a fondo perduto pari al 70% delle spese effettivamente sostenute e ammissibili di cui al successivo art. 5, fino ad un massimo di € 5.000,00.

I contributi saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Nell'ambito della riserva di cui all'art. 2, tenuto conto del sistema di punteggi definito nella Delibera dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 15 maggio 2018, n. 27165, è riconosciuta - fino all'esaurimento della predetta riserva - una premialità di € 250,00 aggiuntiva al contributo anche nel caso di raggiungimento della quota massima, qualora l'impresa sia in possesso, al momento dell'erogazione del contributo, di almeno il punteggio base (una "stelletta") previsto dall'art. 3 della citata Delibera. Per il riconoscimento di tali premialità fa fede l'ordine cronologico di presentazione delle domande stabilito in base al numero di protocollo assegnato dalla Camera.

La Camera di commercio si riserva la facoltà di:

- incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il bando;
- chiudere i termini della presentazione delle domande, in caso di esaurimento anticipato delle risorse;
- riaprire i termini di presentazione delle domande, in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili alla scadenza del bando;
- di creare una lista di attesa di imprese ammesse ma non finanziabile a causa dell'esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 5 – SPESE AMMISSIBILI

In relazione agli interventi finanziati dalla Camera, si considerano come costi ammissibili solo le spese direttamente e specificatamente imputabili all’iniziativa comprovate da documenti fiscalmente validi, intestati all’impresa richiedente il contributo e debitamente quietanzati.

Sono ammissibili le spese sostenute (fatturate e pagate) a partire **dall’1 gennaio 2021** per interventi in tema di digitalizzazione ed in particolare per interventi riconducibili a servizi di consulenza focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia industria 4.0, adozione di sistemi (software) finalizzati a garantire una migliore presenza in internet delle imprese turistiche, azioni per il posizionamento strategico online delle aziende operanti nel turismo, percorsi formativi riservati agli operatori turistici e strumenti per migliorare l’accoglienza e la comunicazione delle imprese turistiche.

Sono ammissibili le spese sostenute per:

- a) adozione (acquisto o noleggio) di sistemi software focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali, in attuazione della strategia Industria 4.0 per migliorare la visibilità e l’attività di comunicazione dell’azienda, inclusi i software e le applicazioni per la gestione dei siti web;
- b) acquisto software, programmi e sistemi informatici per la gestione della vendita diretta di servizi turistici e prenotazioni;
- c) acquisto modem/router per impianti wifi messi a disposizione dei clienti a titolo gratuito;
- d) realizzazione e sviluppo di nuovi contenuti per migliorare la presenza sui “social” e in generale sul web (ad es. immagini, video, storytelling, attivazione di strategie SEM e SEO);
- e) Servizi di consulenza in tema di supporto al digitale, all’innovazione, Industria 4.0 ed Agenda Digitale nel settore turistico. Il costo riconosciuto non potrà essere superiore al 10% del costo totale sostenuto per le spese delle voci elencate da “a” a “d”;
- f) Percorsi formativi riservati agli operatori turistici per l’acquisizione di competenze su marketing digitale, innovazione ed e-commerce. Il costo riconosciuto non potrà essere superiore al 10% del costo totale sostenuto per le spese delle voci elencate da “a” a “d”.

Le voci di spesa da a) a d) devono quindi essere almeno l’80% del costo totale dell’investimento e le voci e) ed f) non potranno superare singolarmente il 10% del costo totale.

L’investimento minimo per partecipare al bando è fissato in € 1.000,00 e deve essere realizzato nella sede e/o U.L. situate nel territorio di competenza della Camera della Maremma e del Tirreno. Tutte le spese si intendono al netto dell’IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario sostenga realmente ed effettivamente il costo dell’IVA senza possibilità di recupero. In tal caso, dovrà essere prodotta idonea documentazione attestante tale situazione fiscale.

Con riferimento ai progetti da realizzare o in fase di realizzazione al momento della presentazione della domanda, in caso si renda necessario variare il fornitore di un bene/servizio successivamente alla concessione del contributo da parte della Camera, l’impresa è tenuta a segnalare tempestivamente, e comunque prima di effettuare la spesa, tale necessità inviando una comunicazione con motivazione alla pec cameradicommercio@pec.lg.camcom.it e attendendo il nulla osta della Camera. I fornitori dei servizi di consulenza e formazione devono comunque essere in possesso dei requisiti previsti all’art. 6 (la

documentazione prevista dovrà essere allegata alla comunicazione) e le variazioni di spesa non potranno mai essere approvate per un importo superiore al contributo già assegnato all'impresa.

Sono **escluse** le spese non connesse agli interventi sopra citati, nonché le seguenti categorie di spese:

- le spese per beni o per consulenze che rientrino nella normale gestione dell'impresa;
- le spese per prestazioni effettuate con personale impiegato dall'impresa richiedente o con coloro che collaborino continuativamente o ricoprano cariche sociali nell'impresa stessa;
- l'acquisto di macchinari ed attrezzature usate;
- spese fatturate da soggetti legati da grado di parentela di secondo grado al soggetto richiedente il contributo camerale;
- oneri inerenti la fornitura di beni e servizi di strutture collegate al beneficiario, partecipate o aventi amministratori e legali rappresentanti in comune;
- gettoni e/o compensi di qualsiasi natura per gli amministratori dei soggetti beneficiari o di strutture a quest'ultimi collegate, partecipate o aventi amministratori e legali rappresentanti in comune;
- spese per missioni e trasferte e qualsiasi altra forma di rimborso;
- le spese di trasporto, vitto e alloggio
- spese di comunicazione e spese generali
- Imposte e tasse
- spese non riconducibili a quelle previste nel presente articolo

Art. 6 – CARATTERISTICHE FORNITORI DEI SERVIZI DI CONSULENZA E FORMAZIONE

Consulenza: attivi da almeno un anno, che siano in grado di fornire consulenza nelle tematiche in tema di supporto al digitale, all'innovazione, Industria 4.0 ed Agenda Digitale nel settore turistico. Il fornitore è tenuto, al riguardo, a produrre adeguata documentazione che dimostri tale stato oppure una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, che dovrà essere allegata alla domanda.

Formazione: i servizi di formazione devono essere erogati da agenzie formative accreditate dalle Regioni, Università e Scuole di Alta formazione riconosciute dal MIUR, Istituti Tecnici Superiori, Camere di Commercio.

Art. 7 – MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di contributo devono essere presentate a partire **dal 25 gennaio 2021** fino ad esaurimento delle risorse e comunque **entro e non oltre il 01 dicembre 2021**.

La domanda dovrà essere, **pena irricevibilità** della stessa:

- redatta esclusivamente avvalendosi della modulistica predisposta e allegata al presente Bando;
- debitamente sottoscritta: sottoscrizione digitale o sottoscrizione autografa corredata da copia del documento di identità del firmatario;

- presentata esclusivamente in via telematica mediante la propria casella di posta elettronica certificata (PEC) e con invio all' indirizzo di posta elettronica cameradicommercio@pec.lg.camcom.it, indicando quale oggetto del messaggio: "**Bando Turismo digitale – domanda di partecipazione**". Si precisa che ogni messaggio non potrà contenere più di una domanda.

Saranno altresì considerate irricevibili le domande inviate prima o dopo i termini indicati.

La PEC deve contenere:

a) **PROGETTI DA REALIZZARE O IN FASE DI REALIZZAZIONE AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:**

- **Domanda di partecipazione** (formato PDF non modificabile) sottoscritta digitalmente dal legale rappresentate dell'impresa richiedente (o firma autografa accompagnata da copia del documento di identità del firmatario in corso di validità);
- **Dichiarazione "De Minimis"** (formato PDF non modificabile - impresa singola e imprese collegate); il modello deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentate dell'impresa richiedente (o firma autografa accompagnata da copia del documento di identità del firmatario in corso di validità);
- **Allegato A** (descrizione intervento da realizzare, elenco preventivi di spesa);
- Copia dei **preventivi** di spesa intestati al soggetto richiedente il contributo;
- Eventuale **delega** alla gestione della pratica nel caso in cui la domanda non venga trasmessa direttamente dalla PEC del soggetto richiedente ma tramite quella di terzi (associazioni, studi commerciali, altri intermediari)
- Per la consulenza, documentazione rilasciata dal soggetto fornitore del servizio attestante la propria esperienza professionale (dichiarazione di atto notorio) negli ambiti richiesti dal bando.

b) **PROGETTI GIA' REALIZZATI AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:**

- **Domanda di partecipazione** (formato PDF non modificabile) sottoscritta digitalmente dal legale rappresentate dell'impresa richiedente (o firma autografa accompagnata da copia del documento di identità del firmatario in corso di validità);
- **Dichiarazione "De Minimis"** (formato PDF non modificabile - impresa singola e imprese collegate); il modello deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentate dell'impresa richiedente (o firma autografa accompagnata da copia del documento di identità del firmatario in corso di validità);
- **Allegato B** (descrizione intervento realizzato, rendiconto delle spese sostenute);
- report di self-assessment di maturità digitale-impresa 4.0 compilato www.puntoimpresadigitale.camcom.it
- Copia delle **fatture** intestate al soggetto richiedente il contributo, accompagnate da idonei documenti attestanti l'avvenuto pagamento.² Non saranno ammessi pagamenti in contanti.
- Eventuale **delega** alla gestione della pratica nel caso in cui la domanda non venga trasmessa direttamente dalla PEC del soggetto richiedente ma tramite quella di terzi (associazioni, studi commerciali, altri intermediari);

² Sono ammessi esclusivamente pagamenti effettuati dal soggetto richiedente il contributo ai fornitori di beni e servizi per il tramite di operazioni di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Non sono ammessi pagamenti in contanti, compensazioni di qualsiasi genere tra beneficiario e fornitore, qualsiasi forma di auto-fatturazione

- nel caso dell'attività formativa, **dichiarazione di fine corso** e copia dell'attestato di frequenza per almeno l'80% del monte ore complessivo.
- nel caso di **consulenza**, documentazione rilasciata dal soggetto fornitore del servizio, attestante sia la propria esperienza professionale (dichiarazione di atto notorio) negli ambiti richiesti dal bando sia il servizio erogato all'impresa richiedente il sostegno camerale (es. relazione finale, audit, ecc..).

Dalle fatture redatte, si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo.

È ammessa per ciascuna impresa **una sola richiesta di voucher**. In caso di presentazione di più domande, è presa in considerazione ed istruita soltanto la prima istanza presentata secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda stabilito in base al numero di protocollo assegnato dalla Camera, mentre le altre domande saranno considerate irricevibili.

La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

L'eventuale chiusura anticipata del termine di presentazione delle domande, dovuta ad esaurimento anticipato delle risorse disponibili, verrà tempestivamente resa nota attraverso la pubblicazione di un apposito avviso nelle pagine del sito www.lg.camcom.it dedicate al bando.

La domanda di partecipazione e i relativi allegati sono scaricabili dal sito www.lg.camcom.it.

Art. 8 – RENDICONTAZIONE DOMANDE (TIPO A)

Le imprese che hanno presentato domanda di partecipazione per progetti da realizzare o in fase di realizzazione (art. 7 lett. a), dovranno trasmettere alla Camera la seguente documentazione entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissibilità e concessione del contributo:

- **Domanda di liquidazione** (formato PDF non modificabile) sottoscritta digitalmente dal legale rappresentate dell'impresa richiedente (o firma autografa accompagnata da copia del documento di identità del firmatario in corso di validità);
- **Allegato B** (descrizione intervento realizzato, rendiconto delle spese sostenute);
- report di **self-assessment** di maturità digitale - impresa 4.0 compilato www.puntoimpresadigitale.camcom.it
- Copia delle **fatture** intestate al soggetto richiedente il contributo, accompagnate da idonei documenti attestanti l'avvenuto **pagamento**.³ Non saranno ammessi pagamenti in contanti.
- Eventuale **delega** alla gestione della pratica nel caso in cui la domanda non venga trasmessa direttamente dalla PEC del soggetto richiedente ma tramite quella di terzi (associazioni, studi commerciali, altri intermediari);
- nel caso dell'attività formativa, **dichiarazione di fine corso** e copia dell'attestato di frequenza per almeno l'80% del monte ore complessivo.
- nel caso di **consulenza**, documentazione rilasciata dal soggetto fornitore del servizio attestante servizio erogato all'impresa richiedente il sostegno camerale (es. relazione finale, audit, ecc..).

³ Sono ammessi esclusivamente pagamenti effettuati dal soggetto richiedente il contributo ai fornitori di beni e servizi per il tramite di operazioni di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Non sono ammessi pagamenti in contanti, compensazioni di qualsiasi genere tra beneficiario e fornitore, qualsiasi forma di auto-fatturazione

Dalle fatture redatte si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo. Il contributo sarà calcolato sulle spese ammissibili effettivamente sostenute e rendicontate e non potrà comunque superare il valore del contributo assegnato in fase di concessione.

La documentazione dovrà essere trasmessa nel rispetto e secondo le modalità previste all'art. 7 per la presentazione delle domande.

Art. 9 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Il procedimento si avvia alla data di ricevimento della domanda e si conclude entro 60 giorni dallo stesso con l'adozione di un provvedimento dirigenziale di concessione, liquidazione o di rigetto.

È prevista una procedura a sportello (di cui all'art. 5 comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123) secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda stabilito in base al numero di protocollo assegnato dalla Camera; al raggiungimento del limite delle disponibilità della dotazione finanziaria stanziata sarà data, non appena possibile, comunicazione di esaurimento delle risorse: le imprese potranno comunque procedere alla presentazione delle domande di agevolazione, che costituiranno una lista d'attesa, fino al massimo al raggiungimento del 20% della dotazione finanziaria. In ogni caso, l'avvenuto ricevimento della domanda trasmessa in presenza della condizione di "esaurimento delle risorse" non costituirà titolo all'istruttoria della pratica correlata; alle domande che andranno in lista d'attesa verrà assegnato un numero di protocollo e queste domande potranno accedere alla fase di istruttoria nell'ipotesi in cui si rendano disponibili, entro la scadenza naturale prevista per la presentazione delle domande, risorse a causa di istruttorie con esito negativo, rinunce, decadenza ecc.

L'istruttoria condotta dal Responsabile del procedimento sulle istanze presentate è finalizzata a verificare:

- a) il rispetto dei tempi e delle modalità di trasmissione di cui all'art. 7;
- b) la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3;
- c) la tipologia degli interventi e delle spese ammissibili di cui agli artt. 4, 5, 6;
- d) la completezza dei contenuti, la regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta e la sua conformità a quanto richiesto dal bando.

Il controllo di tutte le auto-certificazioni sarà effettuato ai sensi del Testo Unico della documentazione amministrativa D.P.R 28/12/2000 n. 445, assicurando l'effettuazione di controlli a campione preventivi e/o successivi, fatta salva la facoltà per l'Ente di ampliare, a sua discrezione, l'ampiezza di tali controlli compatibilmente con il perdurare dell'emergenza COVID 19.

La domanda è considerata irricevibile qualora non siano rispettate le condizioni di cui all'art. 7. Il Responsabile del procedimento ne dà tempestiva e motivata comunicazione tramite PEC al soggetto richiedente.

La domanda ricevibile è considerata ammissibile se la documentazione risulta regolare e completa e risultano verificati i requisiti del beneficiario di cui all'art. 3. Qualora invece il richiedente risulti carente di uno o più requisiti, la documentazione trasmessa risulti incompleta o irregolare oppure occorra ulteriore

documentazione per poter procedere all'istruttoria della domanda ed alla valutazione del progetto, il Responsabile del procedimento provvede a darne comunicazione scritta al richiedente fissando un termine di 10 giorni (compresi i giorni festivi ed il sabato) che interrompe i termini del procedimento. La mancata risposta dell'interessato o la mancata produzione della documentazione richiesta nei termini indicati deve intendersi quale rinuncia al contributo camerale.

In caso di irregolarità non sanabile il responsabile del procedimento, prima dell'adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente i motivi che impediscono l'accoglimento della domanda. Entro 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, l'istante ha il diritto di presentare per scritto le proprie osservazioni. Tale comunicazione interrompe i termini di conclusione del procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza di queste, alla scadenza del termine di 10 giorni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Le integrazioni ed osservazioni di cui al presente articolo dovranno essere presentate esclusivamente via PEC, con le stesse modalità previste per la presentazione della domanda all'art.7 del Bando.

Art. 10 – OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti beneficiari del contributo sono obbligati, pena decadenza totale o parziale dell'intervento finanziario, al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando e in particolare:

- a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- dell'impresa, preventivamente autorizzate dalla Camera di commercio;
- a comunicare tempestivamente alla Camera di Commercio ogni eventuale variazione concernente le informazioni contenute nella domanda;
- a non opporsi ad eventuali ispezioni presso la sede dell'impresa per la verifica delle dichiarazioni rese;
- a compilare ogni eventuale questionario di valutazione sulle procedure di accesso al contributo e sulle caratteristiche dell'intervento realizzato. Tali questionari, potranno essere richiesti, con la presentazione della domanda, nel momento della liquidazione del contributo nonché a distanza di un periodo significativo dalla realizzazione dell'intervento per valutare l'efficacia dello stesso su richiesta della Camera.

Art. 11 – DECADENZE E RINUNCE

Il contributo concesso in attuazione del presente bando è oggetto di decadenza qualora:

- non vengano rispettati gli obblighi previsti dal bando e dagli atti a questi conseguenti;
- sia riscontrata la mancanza o il venir meno dei requisiti di ammissibilità sulla base dei quali è stata approvata la domanda di contributo;
- sia accertato il rilascio di dichiarazioni ed informazioni non veritiere, sia relativamente al possesso dei requisiti previsti dal bando sia in fase di realizzazione e rendicontazione dei progetti, sia rispetto alle dichiarazioni "de minimis" (Regolamento UE n.1407/2013);

- sia riscontrata l'impossibilità di effettuare i controlli di cui al successivo art. 14 per cause imputabili al beneficiario sia accertato l'esito negativo dei controlli di cui all'art. 10.

In caso di decadenza del contributo già erogato, fermo restando le eventuali responsabilità penali, il soggetto beneficiario dovrà restituire, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del provvedimento di revoca, la quota di contributo percepita, aumentata degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di erogazione e sino alla data di assunzione del provvedimento di decadenza.

La restituzione avverrà con le modalità ed i tempi indicati nel provvedimento di decadenza e contestuale richiesta di restituzione del contributo.

Qualora i soggetti beneficiari intendano rinunciare al contributo devono inviare apposita comunicazione all'indirizzo PEC cameradicommercio@pec.lg.camcom.it indicando nell'oggetto della mail la seguente dicitura: **"Rinuncia contributo bando Turismo digitale"**.

Art. 12 – NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO

Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi, in regime "de minimis", ai sensi dei Regolamenti n. 1407/2013 o n. 1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013) - come modificato dal Regolamento n. 2019/316 del 21.2.2019 (GUUE L 51I del 22.2.2019) - ovvero del Regolamento n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014).

In base a tali Regolamenti, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" accordati ad un'impresa "unica"⁴ non può superare i massimali pertinenti nell'arco di tre esercizi finanziari.

Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

Art. 13 – CUMULO

Gli aiuti previsti dal presente bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107, par.1 del Trattato e con aiuti in regime "de minimis", se l'aiuto cumulato non supera l'intensità e/o l'importo massimo stabilito da un regolamento di esenzione per categoria o da un regime autorizzato dalla Commissione e con i limiti stabiliti dal presente bando. Essi sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili individuabili.

⁴ Ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Si escludono dal perimetro dell'impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone fisiche.

Art. 14 – ISPEZIONI E CONTROLLI

La Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno potrà effettuare controlli sui soggetti beneficiari del contributo, anche richiedendo agli stessi la produzione di documentazione idonea ad attestare la veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Nel caso in cui dal controllo emergesse la non autenticità delle informazioni rese, il soggetto decadrà dal beneficio, ferme restando le conseguenze previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445.

Art. 15 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della L. 241 del 7.8.1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Marta Mancusi Responsabile del Servizio di Promozione e Sviluppo economico della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno. E' possibile prendere visione degli atti presso l'Ufficio "Sostegno alle imprese".

Art. 16 – INFORMAZIONI, CONTATTI E COMUNICAZIONI

Nella domanda di contributo dovrà essere indicato un indirizzo PEC presso il quale l'impresa/soggetto REA elegge domicilio ai fini della procedura relativa alla domanda di contributo. Le comunicazioni relative all'istruttoria, così come ogni altro tipo di comunicazione relativa allo stato della domanda, saranno trasmesse esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica appositamente indicato dal richiedente sulla modulistica.

Per informazioni relative al contenuto del bando, è possibile contattare:

Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno

Servizio di Promozione e Sviluppo economico

Email: promozione@lg.camcom.it

Per le comunicazioni ufficiali è necessario scrivere alla PEC:

cameradicommercio@pec.lg.camcom.it

Art. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del RGPD UE 2016/679 i dati personali forniti sono raccolti in funzione del procedimento di concessione e liquidazione dei contributi di cui al presente bando. È prevista la pubblicazione dei dati nel sito della Camera di Commercio, sezione amministrazione trasparente, secondo le previsioni di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013.

I dati raccolti possono essere comunicati:

- alla Società di informatica della cui collaborazione la CCIAA si avvale nonché altre società fornitrici di servizi collaterali;

- all'Istituto di Credito cassiere incaricato di effettuare i pagamenti per conto della Camera di Commercio;
- ad ogni soggetto che abbia titolo e interesse per l'esercizio del diritto di accesso ai sensi degli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990;
- ad ogni Ente pubblico presso il quale sarà necessario verificare le dichiarazioni di atto notorio rilasciate ai sensi del DPR 445/2000 per la partecipazione al bando;
- ad Unioncamere nazionale, quale coordinatore del Progetto 20% del sistema camerale
- ad ogni Ente Pubblico, eventuale cofinanziatore dell'iniziativa camerale

All'interessato spettano i diritti di cui agli artt. 15-23 del Regolamento U.E. 2016/679.

Il titolare del trattamento dei dati è la CCIAA della Maremma e del Tirreno con sede legale in P.zza del Municipio 48 – 57123 Livorno, P.I. e C.F. 01838690491, la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile al seguente indirizzo e-mail: rpd@lg.camcom.it.

Dettagliata informativa in tema di trattamento di dati personali è reperibile sul sito internet della Camera, al link: www.lg.camcom.it

Art. 18 – TRASPARENZA

I dati relativi alla concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese sono pubblicati sul sito internet della Camera di Commercio www.lg.camcom.it nella sezione "Amministrazione Trasparente" secondo le previsioni degli artt. 26 e 27 del D. Lgs.n.33/2013.

Art. 19 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alle disposizioni di cui al Regolamento Generale per la concessione di contributi e altri vantaggi economici, pubblicato sul sito camerale all'indirizzo www.lg.camcom.it